

**MERCATINO DI SANTA LUCIA**  
**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA VENDITA OCCASIONALE**

**Art. 1 - Definizione**

Il mercatino di Santa Lucia è una manifestazione natalizia promossa dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta, con sede in Vigliano Biellese, via Chiesa n. 8, C.F. 92004130024

Il mercatino di Santa Lucia si svolge nel Comune di Vigliano Biellese, lungo la via Senatore Avogadro, la prima domenica successiva alla ricorrenza liturgica del 13 dicembre, se tale festività è infrasettimanale.

**Art. 2 - Tipologia di manifestazione**

Trattasi di manifestazione natalizia che si svolge in una sola edizione a cadenza annuale.

La manifestazione ha carattere esclusivo di vendita occasionale.

**Art. 3 – Numero e tipologia di posteggi**

I posteggi individuati lungo la via Senatore Avogadro sono in numero di 21 (ventuno) di cui 20 aventi dimensioni pari a mt. 3x2 ciascuno ed 1 avente dimensioni pari a mt. 8x4 ubicato esternamente alla sede stradale.

I posteggi riservati ai venditori occasionali sono in numero di 14 (quattordici) di dimensioni pari a mt. 3x2.

I posteggi destinati alle associazioni ed ai soggetti no profit sono in numero di 6 (sei) di dimensioni pari a mt. 3x2 oltre ad 1 (uno) di dimensioni pari a mt. 8x4.

La situazione dei posteggi è riprodotta su apposita planimetria che identificata con la lettera “A” costituisce allegato al presente regolamento.

**Art. 4 – Adesione alla manifestazione**

I venditori occasionali che intendono partecipare al mercatino di Santa Lucia devono presentare l'apposita manifestazione di interesse utilizzando il modello regionale, che deve essere trasmessa al soggetto promotore debitamente compilata e sottoscritta nonché corredata di copia del documento d'identità entro il termine di 15 (quindici) giorni rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.

Ogni venditore occasionale può richiedere fino ad un massimo di due posteggi limitrofi.

Le associazioni ed i soggetti no profit che intendono partecipare al mercatino devono produrre apposita manifestazione di interesse al soggetto promotore, debitamente compilata e sottoscritta nonché corredata del documento d'identità e dello statuto entro il termine di 15 (quindici) giorni

rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.

Le associazioni che intendono esercitare la somministrazione di alimenti e bevande, avuta conferma dal soggetto promotore circa l'assegnazione del posteggio, devono produrre l'apposita SCIA per somministrazione temporanea tramite il portale SUAP Vigliano Biellese.

La data di svolgimento del mercatino verrà divulgata di anno in anno da parte del soggetto promotore, entro la fine del mese di settembre.

#### **Art. 5 – Assegnazione dei posteggi**

L'assegnazione dei posteggi avverrà in base alla data di presentazione della manifestazione di interesse e sino ad esaurimento.

Qualora i posteggi destinati alle associazioni ed ai soggetti no profit, non fossero richiesti entro il termine di cui all'articolo 4), verranno assegnati ai venditori occasionali che abbiano inviato manifestazione di interesse nel termine stabilito.

L'assegnazione temporanea del posteggio non costituisce priorità acquisita per le edizioni successive.

#### **Art. 6 – Orari di svolgimento**

Gli orari di svolgimento sono articolati come segue:

- gli operatori cui è stata comunicata dal soggetto promotore l'assegnazione temporanea di posteggio dovranno trovarsi nell'area del mercatino entro e non oltre le ore 7,30 del giorno di svolgimento;
- l'attività di vendita non potrà essere cessata prima delle ore 17,30;
- i partecipanti dovranno provvedere allo sgombero totale dell'area assegnata temporaneamente entro le ore 19,00.

I venditori occasionali, i rappresentanti delle associazioni e dei soggetti no-profit potranno accedere all'area del mercatino con il proprio automezzo sino in corrispondenza dello stallo di sosta assegnato per lo scarico e successivo carico della merce e delle strutture di appoggio (tavoli, gazebo, sedie, etc.) con le seguenti modalità:

- il veicolo introdotto per lo scarico della merce e delle attrezzature dovrà essere portato fuori dall'area del mercatino entro le ore 8,30;
- il veicolo non potrà essere introdotto nell'area del mercatino per il carico delle merci e delle attrezzature prima delle ore 17,30.

#### **Art. 7 - Caratteristiche delle strutture da posizionare negli stalli**

Gli operatori devono utilizzare attrezzature proprie nel rispetto delle dimensioni del posteggio

assegnato temporaneamente.

#### **Art. 8 – Costo di partecipazione**

Gli operatori che partecipano al mercatino di Santa Lucia devono corrispondere al soggetto promotore la somma di € 5,00 per ogni posteggio, a titolo di costo di partecipazione.

#### **Art. 9 – T.O.S.A.P.**

Il pagamento della T.O.S.A.P. (tassa occupazione suolo ed aree pubbliche) è a carico del soggetto promotore.

#### **Art. 10 – Modalità di vidimazione dei tesserini e timbratura degli elenchi**

I venditori occasionali ammessi al mercatino di Santa Lucia, prima di occuparlo con beni e attrezzature devono esibire il tesserino e due copie dell'elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categorie e numerati, all'addetto del soggetto organizzatore che provvede a vidimarli come disposto dall'articolo 11-ter commi 2) e 3) della L.R. 12 novembre 1999, n. 28.

#### **Art. 11 – Adempimenti durante la vendita occasionale**

I venditori occasionali non possono vendere beni di genere alimentare.

I venditori occasionali devono:

- essere presenti personalmente nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino; non è ammessa la sostituzione da parte di altri soggetti;
- esporre il tesserino in modo ben visibile al pubblico ed agli organi di vigilanza;
- conservare presso il posteggio assegnato la copia di pertinenza dell'elenco dei beni posti in vendita e copia della domanda per il rilascio del tesserino, per l'esibizione agli organi di vigilanza;
- esporre il prezzo dei beni posti in vendita in modo chiaro e ben visibile; nel caso di una pluralità di beni omogenei, il prezzo di vendita può essere esposto unitariamente.

#### **Art. 12 – Adempimenti durante la vendita da parte di associazioni e soggetti no profit**

Le associazioni ed i soggetti no profit che partecipano al mercatino di Santa Lucia devono tenere presso il posteggio assegnato, per l'esibizione agli organi di vigilanza, la documentazione comprovante la finalità della raccolta fondi posta in essere mediante la vendita di beni.

#### **Art. 13 – Adempimenti del soggetto organizzatore**

Il soggetto organizzatore si impegna al rispetto delle norme vigenti in materia di mercatini e svolge

le seguenti funzioni delegate nell'ambito della gestione del mercatino di Santa Lucia:

- riceve e valuta le manifestazioni di interesse;
- predispone elenco dei venditori occasionali che hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio e ne invia copia all'ufficio comunale preposto con almeno un preavviso di 7 (sette) giorni rispetto allo svolgimento della manifestazione; l'elenco deve riportare almeno le generalità del soggetto ed il codice fiscale;
- comunica ai soggetti ammessi, in forma scritta, l'assegnazione del posteggio;
- provvede alla vidimazione dei tesserini prima che i venditori occasionali occupino il posteggio con beni ed attrezzature;
- all'atto della vidimazione verifica che sia presente il titolare del tesserino; in caso negativo non procede alla vidimazione e non assegna il posteggio;
- provvede alla vidimazione dell'elenco dei beni posti in vendita, esibito in duplice copia, per restituirne una copia all'interessato e trattenere la rimanente per il successivo inoltro all'ufficio comunale preposto;
- predispone elenco dei venditori occasionali che hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio e ne invia copia all'ufficio comunale preposto con almeno un preavviso di 7 (sette) giorni rispetto allo svolgimento della manifestazione;
- annota la presenza dei venditori occasionali e gli estremi del relativo tesserino vidimato (numero, data di rilascio, comune di rilascio), per l'inoltro all'ufficio comunale preposto, unitamente alle copie dei beni posti in vendita, a loro volta vidimate, entro il termine di 5 (cinque) giorni rispetto al termine della manifestazione;
- segnala tempestivamente ogni palese violazione alle norme sulla vendita non occasionale di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo;

#### **Art. 14 - Sanzioni**

I venditori occasionali sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 11-ter della L.R. 12 novembre 1999, n. 28

#### **Art. 15 – Rinvii ad altre norme**

I venditori occasionali che partecipano al mercatino di Santa Lucia devono attenersi alle norme regionali di settore ed in particolare al capo V bis della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e della D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830.

Gli operatori che partecipano al mercatino di Santa Lucia devono svolgere l'attività nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, igienico-sanitarie, fiscali e contributive, nonché delle norme in materia di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.